

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì - Cesena

OGGETTO: **Revoca parziale della sospensione dei prelievi dai corsi d'acqua, atto det-amb-2018-3925 del 30/07/2018, nel territorio di competenza della struttura autorizzazioni e concessioni di Forlì-Cesena.**
Fiume Rabbi – stazione Predappio
Fiume Savio – stazione San Carlo

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;

- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";

PREMESSO CHE:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 95 del DLgs 152/06 per la tutela della risorsa idrica l'Autorità concedente può disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative ai prelievi, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione, in caso ne ricorrano le condizioni;
- il Regolamento regionale n. 41/2001 prevede, all'art. 30 comma 1, la possibilità di sospensione dei prelievi per motivi di pubblico interesse, tra i quali è espressamente previsto il mantenimento del deflusso minimo vitale;
- i prelievi regolamentati con specifico atto di concessione sono corredati da un disciplinare, sottoscritto dal concessionario, che obbliga questi a sospendere il prelievo quando la portata del corso d'acqua scenda al di sotto del DMV o quando l'Amministrazione renda noto il divieto di prelevare acqua;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 51, comma 2 del PTA stabilisce che le derivazioni di acqua pubblica debbano essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici" come previsto dall'art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (come modificato dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs 152/2006);
- l'art. 57 delle Norme del PTA "Tempi di applicazione del DMV" stabilisce che a partire dal 2008 tutte le derivazioni dovranno essere regolate in modo da lasciar defluire il DMV idrologico, e che i parametri correttivi della componente morfologica-ambientale del DMV verranno applicati entro il 31.12.2016;
- ai sensi di quanto previsto al Titolo IV del PTA (Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica), ai fini del bilancio idrico il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua eccedente la quantità da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al Deflusso Minimo Vitale (DMV) dei corpi idrici interessati;
- nell'Allegato D della citata DGR 2067/2015 sono stati definiti i sopra richiamati parametri correttivi permettendo di fissare, per tutti i corpi idrici regionali naturali, i valori di riferimento del DMV medi e alle sezioni di chiusura;
- conseguentemente i valori di DMV fissati nei sopra richiamati disciplinari di concessione sono di norma i soli DMV idrologici;

RICHIAMATA:

1. la determinazione dirigenziale Arpa n. DET-AMB-2018-3925 del 30/07/2018 di sospensione dei prelievi dai corsi d'acqua nel territorio di competenza della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con divieto totale, con esclusione di alcune tipologie di utilizzo, del prelievo dei seguenti corsi d'acqua e loro affluenti:

- fiume Savio e affluenti: dalla sorgente fino all'immissione delle acque del CER,
 - torrenti Para, Fanante e Borello e affluenti;
 - fiume Rubicone e affluenti: dalla sorgente fino a valle di Savignano sul Rubicone;
 - torrente Pisciatello e affluenti;
 - fiume Montone e affluenti: dalla sorgente fino al confine con la Provincia di Ravenna;
 - fiume Ronco-Bidente e affluenti: dalla sorgente fino all'immissione delle acque di scarico del depuratore di Forlì;
 - torrente Rabbi e affluenti;
 - torrente Bevano e affluenti: dalla sorgente fino all'immissione delle acque del CER;
 - fiume Tevere dalla sorgente al confine Regionale;
- la decorrenza del divieto, dalla data del 31 luglio del 2018 da tutti i corsi d'acqua per i titolari di:
- autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo;
 - concessione di derivazione;
 - idoneo titolo concessorio, ancorché scaduto il 31/12/05 se assoggettabile a quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del R.R. 4/05;
- di rinviare ad apposito atto la revoca delle predette disposizioni, qualora il mutamento delle condizioni di deflusso dei corsi d'acqua lo consenta;

CONSIDERATO CHE:

- le precipitazioni verificatesi negli ultimi giorni, hanno riportato valori di portata in linea al DMV (deflusso minimo vitale) idrologico **nel torrente Rabbi – Stazione di Predappio e nel fiume Savio – Stazione San Carlo** oggetto del provvedimento di divieto di prelievo;
- le necessità di prelievo idrico a fini irrigui sono attualmente inferiori in relazione al periodo stagionale;

RITENUTO quindi possibile riprendere l'attività di prelievo di acqua pubblica superficiale dai corpi idrici di competenza sopra indicati, mantenendo altresì monitorata la situazione e di provvedere nel caso le condizioni climatiche e di conseguenza le portate si dovessero abbassare, ad emettere i necessari provvedimenti;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

SU PROPOSTA del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/9;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di revocare, con effetto immediato, il divieto di prelievo dai seguenti corsi d'acqua di competenza della SAC di Forlì-Cesena:
 - fiume Savio – Stazione San Carlo,
 - torrente Rabbi – Stazione Predappio;
2. di far decorrere l'efficacia della presente determinazione dirigenziale dalla data di adozione del presente provvedimento;

3. di trasmettere copia della presente determinazione in via informatica a tutti i Comuni interessati del territorio di competenza della SAC per l'affissione ai relativi Albi Pretori, ai Comandi provinciali del Corpo Forestale dello Stato territorialmente competenti, all'Agenzia Regionale S.T.P.C. Servizio AREA ROMAGNA, alle Associazioni di categoria interessate ed ai maggiori quotidiani a diffusione locale (in quest'ultimo caso in forma di comunicato stampa);
4. che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Agenzia Arpae;
5. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Arpae di Forlì-Cesena
**Carla Nizzoli*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*